



# CITTA' DI AVIGLIANA

## AREA AMMINISTRATIVA

### DECRETO N° 158 DEL 18/12/2020

**Oggetto : DETERMINAZIONE DURATA VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNO 2021 E ULTERIORI DISPOSIZIONI.**

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la Legge Regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2011, attribuisce alla Giunta Regione la competenza a determinare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali e estive (c.d. saldi), mentre ai comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- la Regione Piemonte ha esercitato la propria competenza con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018,
- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 dicembre 2020 n. 53-2490 avente oggetto "*Emergenza COVID 19, Legge Regionale 28/1999, art. 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bi, comma 1, della Legge Regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 114)*" ha consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi invernali per l'anno 2021 ed ha stabilito che **la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021 decorrerà dal 5 gennaio 2021;**

Rimane fermo, come ribadito dalla deliberazione della Regione:

- che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
  - che al comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  - che l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni individuate dal comune, ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione;
- dato atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore e dai clienti;
- vista la L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
  - visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
  - vista la L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015;
  - vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;
  - vista la D.G.R. n. 53-2490 del 4 dicembre 2020



# CITTA' DI AVIGLIANA

## DISPONE

**Per la STAGIONE INVERNALE 2021 la scansione temporale di durata delle vendite di fine stagione è fissata in otto settimane continuative, per il periodo**

**DAL 5 GENNAIO AL 2 MARZO 2021 COMPRESI**

## RENDE NOTO

1. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 28/1999, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori (**non è più prevista la comunicazione al Comune**);
2. ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;
3. ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2020 n. 53-2490 è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono i saldi della stagione invernale 2021;
4. ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;
5. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06/09/2005, n. 206;
6. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge

## INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Segretario Generale quale supplente del Direttore d'Area

**Il Segretario Generale**  
SIGOT LIVIO / ARUBAPEC S.P.A.  
(sottoscritto digitalmente)



# **CITTA' DI AVIGLIANA**